



Associazione Italiana Huntington Emilia Romagna - AIHER Odv
Modena – Strada Nazionale del Canaletto Sud n. 88

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2022 il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 21,15 si è riunita online, tramite la piattaforma Meet, in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci dell'Associazione AIHER Odv.

L'Assemblea ordinaria è convocata per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Breve saluto da parte del Presidente neoeletto;
2. Approvazione modifiche statutarie per adeguamento alla normativa per gli Enti del Terzo Settore;
3. Varie ed eventuali.

Alle 21,15 sono presenti i soci Fontana Antonio, Trebbi Sonia, Mancini Walter, Tedeschi Francesca, Christian Grandi, Mariarosa Ponginebbi, Marco Crespi, Polverelli Federico e, per delega a Fontana Antonio i soci Fontana Giovanna, Fontana Davide, Mariacarla Menni, per delega a Sonia Trebbi i soci Giorgi Irma e Trebbi Iuri.

Il Presidente Marco Crespi, constatata la validità dell'assemblea, nomina Sonia Trebbi segretaria dà inizio alla riunione con un breve saluto ai presenti.

Passa quindi alla trattazione del secondo argomento posto all'ordine del giorno ricordando che la normativa relativa al terzo settore, da qualche anno in continua evoluzione, prevede l'adeguamento degli Statuti delle Associazioni al fine di completare la procedura di migrazione al RUNTS. In particolare la Regione Emilia Romagna ha richiesto uno specifico adeguamento degli articoli 5 e 7 dello Statuto in merito ai quorum di validità dell'Assemblea straordinaria nonché del quorum deliberativo per le modifiche statutarie. Chiede la parola il socio Antonio Fontana il quale suggerisce anche l'opportunità di eliminare l'articolo 17 dello Statuto in quanto avente natura transitoria e ritenuto ora non più necessario considerata l'entrata in vigore definitiva del RUNTS.

Il Presidente chiede pertanto alla segretaria di dare lettura delle modifiche apportate e, dopo breve approfondimento in merito all'iter seguito da Aiher negli ultimi anni per l'adeguamento dello Statuto in adesione alla norma, l'Assemblea all'unanimità

delibera

di approvare le modifiche statutarie proposte e pertanto il nuovo Statuto così come allegato alla presente delibera, facendone parte integrante.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno nessuno prende la parola e Marco Crespi dichiara sciolta l'assemblea previa predisposizione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Marco Crespi

Il Segretario
Sonia Trebbi

Marco Crespi

Sonia Trebbi

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena

Registrato a Cesena il - 9 DIC. 2022
N. 2492 Mod. 3 €
Euro esente

IL DIRETTORE
Il Direttore





5555

ESENTE DA INAPUTA
DI BOLS e DI REGI
STRO EX ART. 82
Co 3 DLGS 117/2017

STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato

Associazione Italiana Huntington Emilia-Romagna – AIHER ODV

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede.

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato denominata “Associazione Italiana Huntington Emilia-Romagna – AIHER Odv” con sede a Modena (MO). L’Associazione non ha fini di lucro e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città in Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea; la variazione della sede non costituisce modifica statutaria.

Art. 2 Scopi e oggetto.

L'Associazione Italiana Huntington Emilia-Romagna – AIHER ODV è un'organizzazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. interventi e prestazioni sanitarie;





3. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

4. beneficenza, sostegno a distanza o erogazione di denaro, beni o servizio a sostegno di persone svantaggiate.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- diffondere la conoscenza della Malattia di Huntington e le informazioni sui progressi scientifici a riguardo, erogando sempre migliori informazioni sulla natura della malattia di Huntington ai malati, familiari, medici ed altri operatori sanitari e sociali;
- sostenere psicologicamente i malati affetti da Malattia di Huntington e i loro familiari;
- coinvolgere le strutture pubbliche e private per un'adeguata assistenza ai malati e alle loro famiglie, attraverso l'assistenza sanitaria ambulatoriale costante, di emergenza e domiciliare;
- contribuire al potenziamento dell'attività sanitaria nei confronti dei malati affetti da Malattia di Huntington attraverso lo studio e la ricerca della malattia stessa, nonché la formazione del personale sanitario preposto alla cura della stessa, anche attraverso apposite convenzioni;
- instaurare rapporti con le Organizzazioni nazionali ed internazionali aventi le medesime finalità;
- sostenere e potenziare la ricerca scientifica attraverso l'erogazione di finanziamenti e contributi.

L'Associazione persegue le sue finalità attraverso attività rivolte in prevalenza verso i

terzi; le attività – svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazio-

ni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti -consistono in:

- a) la promozione di attività sociali e manifestazioni culturali;
- b) l'erogazione di informazioni e di assistenza per problemi sanitari, sociali ed etici;
- c) le riunioni di malati, familiari e medici;
- d) l'organizzazione e l'erogazione di attività a sostegno di pazienti e familiari;
- e) l'istituzione di borse di studio e l'organizzazione di convegni scientifici;
- f) la sistematica interazione con le Strutture Socio-Sanitarie per il continuo miglioramento delle prestazioni a favore di pazienti e familiari;
- g) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopi di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 Soci



Sono membri dell'Associazione i soci fondatori, i malati, loro familiari, amici, medici e tutti coloro che sono interessati a portare un contributo personale e disinteressato per combattere questa malattia o che comunque abbiano un interesse specifico agli scopi e alle finalità per le quali questa Associazione si è costituita.

La domanda di ammissione deve essere presentata in forma scritta da parte dell'aspirante che accetta senza riserve lo Statuto dell'Associazione. La domanda di adesione viene sottoposta al Consiglio Direttivo che può eventualmente rifiutarla con atto motivato. Sull'eventuale reiezione di domande motivata è ammesso appello all'Assemblea dei soci.

I soci hanno il diritto di partecipare alle assemblee e votare direttamente o per delega, di accedere alle cariche sociali, consultare i verbali delle assemblee degli associati e del Consiglio Direttivo, partecipare alle attività promosse dall'Associazione e svolgere il lavoro preventivamente concordato con il Consiglio Direttivo. Hanno inoltre il diritto a recedere dall'Associazione.

I soci hanno il dovere di rispettare le norme del presente Statuto e di ritenere vincolanti le deliberazioni prese dall'Assemblea con il rispetto delle maggioranze previste, di pagare le quote sociali e i contributi dell'ammontare fissato dal Direttivo, di svolgere le attività preventivamente concordate e di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo neppure dai beneficiari. Ai soci possono essere rimborsate solo le spese documentate effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito o di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal nuovo codice del Terzo Settore.

La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale entro un mese dalla data dell'Assemblea sociale che ha approvato il bilancio relativo all'esercizio precedente;
- dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Resta fermo l'obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- instaurazione di qualsiasi forma di lavoro o di contenuto patrimoniale tra il socio e l'Associazione;
- espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi non sono cedibili, trasmissibili per causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 4 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente

d) il Collegio dei Revisori

e) i Probiviri.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. E' ammesso solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica. Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e sono rieleggibili, salvo il Presidente per cui vale il vincolo di tre mandati consecutivi.

Art.5 L'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Hanno diritto ad intervenire tutti i soci in regola con il versamento della quota annuale, iscritti a libro soci alla data di convocazione dell'Assemblea. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altro socio designato dall'Assemblea stessa ed è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio e in via straordinaria ogni qualvolta egli o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci.

Le convocazioni, a firma del Presidente, devono specificare luogo, data e ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, nonché l'ordine del giorno della riunione.

Dovranno essere inviate in uno o più dei seguenti modi: a mezzo raccomandata, posta elettronica, fax, consegna a mano con ricevuta per presa visione, affisse nei locali in cui sono svolte le attività sociali e/o pubblicate sul sito dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega. Ogni socio non può portare più di tre deleghe.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno il 75% dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. Ogni socio non può portare più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le specifiche maggioranze previste al successivo articolo 7. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Le decisioni prese dell'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, impegnano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

I verbali di ogni adunanza dell'Assemblea dei Soci, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e devono essere resi noti a tutti i soci mediante affissione di una copia, in maniera ben visibile, nei locali in cui vengono svolte le attività sociali.

Art. 6 L'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione, ed inoltre:

- a) si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali altri organi sociali;

c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;

d) discute e delibera sul programma di attività proposto e su ogni altra materia ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.

e) approva eventuali regolamenti;

f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 7 L'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione, scissione, liquidazione e scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Viene inoltre convocata ogni qualvolta sia ritenuto necessario dai soci o dal Consiglio Direttivo, nell'interesse dell'Associazione stessa. **Per la modificazione del presente Statuto occorre in prima convocazione il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e in seconda convocazione il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è sempre necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.**

Art. 8 Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'Atto Costitutivo. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati. Almeno due terzi più uno dei componenti devono appartenere a famiglie colpite dalla malattia.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero



Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, quelli rimasti in carica devono convocare entro 30 giorni l'Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Vice-Presidente ed un Tesoriere-Segretario. Si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente oppure quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.

La convocazione dovrà essere trasmessa almeno quindici giorni prima. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i membri del Consiglio Direttivo. La convocazione, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo lettera raccomandata, PEC, fax, posta elettronica o consegna a mano.

Esso è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o quello del Vice-Presidente che eventualmente lo sostituisca.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, ivi inclusa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati; di provvedere all'assunzione di eventuale personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci. Al Consiglio Direttivo compete l'eventuale predisposizione di uno o più regolamenti per regolare gli aspetti pratici e particolari della vita associativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le materie che non siano espressamente riservate all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può nominare Comitati, Scientifici e/o di altra natura, che reputi capaci di potenziare e di conferire spessore alle attività dell'Associazione, stabilendone il Responsabile, le mansioni e, limitatamente ai non soci, eventuali compensi tenuto conto del disposto di cui al comma 6, dell'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997 N. 460; i Responsabili dei suddetti Comitati sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può inoltre demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 Il Presidente.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Dovrà essere scelto fra i membri di una famiglia colpita dalla Malattia di Huntington. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 10 Il Segretario-Tesoriere



Il Segretario-Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri degli aderenti;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea e Consiglio Direttivo;
- d) redige il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile di ogni anno;
- e) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della relativa documentazione;
- f) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Le funzioni del Tesoriere-Segretario possono essere svolte anche da due persone, nominate dal Consiglio Direttivo, qualora il Consiglio Direttivo medesimo lo ritenga opportuno, attribuendone i rispettivi compiti.

Art. 11 Il Collegio dei Revisori

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può nominare il Collegio dei Revisori dell'associazione composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 supplenti che dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Revisori:

- verifica la corretta gestione amministrativa, contabile ed economica dell'Associazione;
- redige annualmente una relazione al bilancio di esercizio e preventivo; la relazione viene presentata, insieme al bilancio, all'Assemblea dei Soci;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Collegio si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed almeno una volta all'anno per esaminare ed esprimere il proprio parere sul bilancio. Non è previsto alcun obbligo di verbalizzazione delle sedute del Collegio se non su esplicita richiesta del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea. Il compenso al Collegio dei Revisori, solo se non soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 12 *I Probiviri*

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere tra i soci un Collegio dei Probiviri composto da tre membri, a cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione, con particolare riferimento alla verifica della conformità allo statuto delle delibere di Assemblea e Direttivo, e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra le varie componenti dell'Associazione e tra i singoli soci e l'Associazione. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Il mandato del Collegio dei Probiviri coincide con quello del Direttivo in carica. I Probiviri svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Art. 13 *Risorse economiche e patrimonio*

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi da privati;
- c) contributi statali, di Enti e di Istituzioni Pubbliche, di organismi internazionali;
- d) erogazioni e donazioni da enti pubblici e privati;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) rendite di beni o immobili prevenuti dall'organizzazione a qualunque titolo;

h) campagne di raccolte fondi.

I fondi sono depositati presso l'ufficio postale e/o l'istituto di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta a firma del Presidente e/o del Tesoriere-Segretario.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex articolo 6 D.Lgs 117 del 2017.

Art. 14 Patrimonio

Il patrimonio dell'organizzazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed è costituito da:

- a) beni immobili e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio;
- c) donazioni di enti pubblici, privati e lasciti testamentari.

Tale patrimonio sarà gestito dal Consiglio Direttivo.

Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 15 Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Ogni anno vengono redatti i bilanci preventivo e consuntivo che vengono sottoposti all'Assemblea degli associati per la relativa approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 dlgs 117_17.

Art. 16 Disposizioni finali - Scioglimento.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, i beni che residuano dopo la liquidazione saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Per tutto quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 17 (Abrogato)

ALLEGATO N. 01 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA

IL - 9 DIC. 2022 AL N. 2492 MOD. 3

IL DIRETTORE

[Firma]

